

Direzione: AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Area:

DETERMINAZIONE

N. G10714 **del** 06/08/2019

Proposta n. 12805 **del** 18/07/2019

Oggetto:

Approvazione dello schema di Protocollo biennale tra l'Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Lazio ed ENEL SrL. per rapporti istituzionali di collaborazione, al fine di conseguire la massima efficienza ed efficacia operativa nell'ambito dei contesti emergenziali, della previsione, prevenzione e gestione dei rischi naturali e antropici.

OGGETTO: *Approvazione dello schema di Protocollo biennale tra l'Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Lazio ed ENEL SrL. per rapporti istituzionali di collaborazione, al fine di conseguire la massima efficienza ed efficacia operativa nell'ambito dei contesti emergenziali, della previsione, prevenzione e gestione dei rischi naturali e antropici.*

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18 febbraio 2002, inerente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio, nonché disposizioni riguardanti la dirigenza e il personale regionale;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e smi;

VISTO l'art. 108 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che ha normato il *“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59”*;

VISTA la Legge Regionale n. 2 del 26 febbraio 2014 recante il *“Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile”*;

VISTA la D.G.R. Lazio n. 743 del 4 novembre 2014 con la quale viene approvato il Regolamento di organizzazione e della declaratoria dei compiti delle strutture dell'Agenzia regionale per la protezione civile;

VISTA la D.G.R. Lazio n. 153 del 15 aprile 2015 inerente il Protocollo biennale con ENEL S.p.A. per le attività di collaborazione istituzionale per attività emergenziali, di formazione e di prevenzione;

VISTA la D.G.R. Lazio n. 130 del 31 marzo 2016 che ha adottato il Regolamento Regionale n. 9 dell'8 aprile 2016, recante *“Modifiche al Regolamento regionale 10 novembre 2014, n. 25 concernente “Regolamento di organizzazione dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile” con il quale si è provveduto a una ridefinizione dell'assetto organizzativo dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile;*

VISTO il REGOLAMENTO REGIONALE n. 9 del 8 aprile 2016 concernente *“Modifiche al Regolamento regionale 10 novembre 2014, n. 25 Regolamento di organizzazione dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile”*;

VISTA la D.G.R. Lazio n. 661 del 7 novembre 2016 con la quale viene conferita la funzione di Direttore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile al Dott. Carmelo Tulumello;

VISTA la nota di ENEL srl prot. 253600 del 18 maggio 2017 con la quale ENEL chiedeva la proroga del Protocollo di Intesa;

VISTA la nota prot. 260502 del 23 maggio 2017 con la quale veniva prorogato dalle Parti il suddetto Protocollo per ulteriori due anni fino al maggio 2019;

VISTO il Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 recante il “*Codice della protezione civile*”;

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 24 della Legge Regionale n. 2/2014, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare adotta il Programma triennale di Attività dell’Agenzia sulla base del quale il Direttore dell’Agenzia predispone la proposta di Programma Annuale di Attività dell’Agenzia con l’indicazione degli obiettivi, progetti, priorità e relative risorse finanziarie necessarie;

CONSIDERATO che nelle more dell’approvazione dei Programmi Triennale e Annuale dell’Attività dell’Agenzia è necessario rendere operative azioni e attività della Protezione Civile, soprattutto quelle legate al volontariato e alla prevenzione dei rischi naturali e antropici sul territorio;

ATTESO che, in virtù della citata legge istitutiva, l’Agenzia Regionale per lo svolgimento delle attività di Protezione Civile si avvale, previa stipula di apposite convenzioni, accordi o protocolli, della collaborazione, del supporto, delle consulenze tecnica di specifiche strutture operanti sul territorio regionale, come elencate nell’art. 18 della sua legge regionale istitutiva, e con ogni altro soggetto pubblico o privato che svolge compiti di interesse della protezione civile tra i quali gli Ordini Professionali;

PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 21 comma 2 punto c) della Legge Regionale n. 2/2014 il Direttore può sottoscrivere convenzioni e protocolli nelle materie di Protezione Civile;

CONSIDERATO che il Protocollo di Intesa è terminato in data 23 maggio 2019 ma è ferma volontà fra le Parti di continuare il fruttuoso rapporto istituzionale;

ATTESO che al fine di concertare aspetti di particolare importanza inerenti ai rapporti tra l’Agenzia Regionale di Protezione Civile ed ENEL SrL per rapporti istituzionali di collaborazione, al fine di conseguire la massima efficienza ed efficacia operativa nell’ambito dei contesti emergenziali, della previsione, prevenzione e gestione dei rischi naturali e antropici, è stato concordato tra le parti di sottoscrivere un Protocollo di Intesa di cui all’allegato A è parte integrante della presente determinazione;

ATTESO che al fine di definire le attività di primario interesse operativo è stato concordato tra le parti di predisporre un Allegato Tecnico al Protocollo di Intesa che anche esso è parte integrante della presente determinazione;

RITENUTO pertanto necessario procedere alla stipula del Protocollo di Intesa biennale fra l’Agenzia, in persona del suo Direttore, ed ENEL srl;

DETERMINA

per i motivi di cui in preambolo che qui si intendono integralmente riportati e trascritti

- Di approvare l'Allegato A e l'Allegato Tecnico come parte integrante della presente determinazione;
- Di stabilire che l'attuazione del presente Protocollo di Intesa non comporta oneri finanziari a carico delle Parti;
- Di stabilire che le Parti entro 30gg dalla ratifica Protocollo di Intesa indichino un proprio referente delegato ai fini del coordinamento delle rispettive attività nell'ambito dell'esecuzione del presente Protocollo;
- Di stabilire che con successivo atto del Direttore dell'Agenzia la costituzione di un Gruppo di Lavoro misto, e senza oneri a carico della Regione, con il compito di definire, nell'ambito delle suindicate aree di comune interesse e di quanto indicato nell'Allegato, il programma di attività da presentare entro i successivi quattro mesi al Direttore dell'Agenzia e al referente di Enel per la valutazione e l'approvazione;
- L'Accordo Quadro con INGV ha una durata biennale e sarà attivo a far data della presente Determinazione.
- Il Protocollo di Intesa dovrà essere recepito nel Piano regionale triennale di Protezione Civile;

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Carmelo Tulumello



Allegato A (il presente allegato è composto da n. 5 pagine)

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

L'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE (*di seguito Agenzia*) rappresentata dal Direttore pro-tempore dott. Carmelo Tulumello, domiciliato per la carica in Roma in Via Laurentina n. 631

e

ENEL Italia S.r.l. (*di seguito "Enel"*) con sede legale in Roma, Viale Regina Margherita n. 137 - 00198, ivi rappresentata dal Dott. Gaetano Evangelisti, in qualità di procuratore di Enel Italia S.r.l. con sede in Viale Regina Margherita 125 – 00198 Roma, giusta procura per Notaio Atlante del 30/05/2016 (*n. rac. 26059 n. rep. 52371*)

di seguito anche definite congiuntamente come le "Parti"

PREMESSO

- che il decreto legislativo. 2 gennaio 2018, n. 1, recante Codice della protezione Civile, ha riorganizzato le disposizioni legislative in materia di Sistema Nazionale della Protezione Civile, coordinato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e composto dalle Amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dagli Enti pubblici nazionali e territoriali e da ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata sul territorio nazionale, e in particolare:
 - l'art. 1 comma 1, ove si definisce il Servizio nazionale della protezione civile come sistema di pubblica utilità che esercita la funzione di protezione civile costituita dall'insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo;
 - l'art. 2 comma 1, ove si individuano quali attività di protezione civile quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento;
 - l'art. 3 comma 1, ove si individua quale Autorità nazionale di Protezione civile il Presidente del Consiglio dei ministri e quali autorità territoriali di Protezione civile i Presidenti delle Regioni ed i Sindaci;
 - l'art. 4 comma 2, ove è previsto che le componenti del Servizio nazionale possano stipulare convenzioni con le strutture operative e i soggetti concorrenti di cui all'art. 13, comma 2 o con gli altri soggetti pubblici;

- l'art. 8, ove è individuata nel Dipartimento della Protezione civile la struttura istituzionale di cui si avvale il Presidente del Consiglio dei Ministri per l'espletamento di funzioni quali: l'indirizzo, la promozione e il coordinamento delle attività delle Amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle Regioni, dei Comuni e delle relative forme di aggregazione o di esercizio aggregato di funzioni, delle città metropolitane, degli Enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica o privata presente sul territorio nazionale in materia di protezione civile; l'elaborazione dei provvedimenti finalizzati alla gestione delle situazioni di emergenza di rilievo nazionale previste o in atto; il coordinamento dell'intervento del Servizio Nazionale, al verificarsi di emergenze di rilievo nazionale, sulla base delle informazioni acquisite tramite una sala operativa nazionale interforze operante con continuità, allo scopo di assicurare l'assistenza e il soccorso alle popolazioni colpite, effettuati in concorso con le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano interessate e, da queste, in raccordo con i Prefetti;
- l'art. 11, ove è conferita alle Regioni, nell'esercizio delle rispettive potestà legislative ed amministrative, la disciplina dell'organizzazione dei sistemi di Protezione Civile nell'ambito dei rispettivi territori, assicurando lo svolgimento delle attività di Protezione Civile di cui all'art. 2 ed in particolare le modalità di predisposizione ed attuazione delle attività volte alla previsione e prevenzione dei rischi e le modalità di coordinamento, ferme restando le competenze del Prefetto e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dell'attuazione degli interventi urgenti e dello svolgimento dei servizi di emergenza in caso di emergenze, assicurandone l'integrazione con gli interventi messi in atto dai Comuni, sulla base del relativo piano di protezione civile;
- l'art. 13 comma 2, ove è previsto che concorrono altresì alle attività di protezione civile società e altre organizzazioni pubbliche o private che svolgano funzioni utili per le finalità di protezione civile, tra cui rientrano pienamente l'attività e le funzioni svolte dal Gruppo ENEL;
- l'art. 18 comma 1, ove si individuano le attività di pianificazione della Protezione Civile, definite come attività di prevenzione non strutturale, che è finalizzata anche: alla definizione delle strategie operative e del modello di intervento contenente l'organizzazione delle strutture per lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di protezione civile e della risposta operativa per la gestione degli eventi calamitosi previsti o in atto; ad assicurare il necessario raccordo informativo con le strutture preposte all'allertamento del Servizio nazionale; alla definizione dei flussi di comunicazione tra le componenti e strutture operative del Servizio nazionale interessate;
- che la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008, concernente *“Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze”*, disciplina l'organizzazione e il funzionamento del centro di coordinamento denominato *“SISTEMA”* presso la Sala Situazioni Italia del Dipartimento ed all'art. 1, punto 3.3, disciplina gli interventi che, tra gli altri, i Gestori Servizi Elettricità (GSE e Terna) pongono in essere nel rispetto delle proprie competenze e procedure;
- che l'Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Lazio ai sensi del comma 1 dell'art. 3 della Legge istitutiva n. 2 del 26 febbraio 2014, deve svolgere attività di previsione e prevenzione anche con il concorso di soggetti scientifici e competenti in materia, dirette all'identificazione degli scenari di rischi probabili e, ove possibile, al monitoraggio, alla sorveglianza, al preallerta e alla vigilanza in tempo reale degli eventi e dei conseguenti livelli di rischio attesi.

CONSIDERATO

- che il Gruppo ENEL, ai sensi dell'articolo 2, comma 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 novembre 2006, partecipa, previo invito, alle riunioni del Comitato Operativo della Protezione Civile fornendo il proprio contributo nella direzione unitaria e nel coordinamento delle attività di emergenza;
- che al fine di concertare taluni aspetti di particolare importanza inerenti ai rapporti tra la Regione Lazio ed Enel, con riferimento alla definizione degli interventi e della struttura organizzativa necessaria per fronteggiare gli eventi calamitosi, è stato concordato tra le Parti di sottoscrivere un Protocollo d'Intesa.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

La premessa è parte integrante del presente Protocollo.

Articolo 1 – Sviluppo della collaborazione

L'Agenzia ed Enel con il presente Protocollo assicurano un ulteriore sviluppo ai reciproci rapporti istituzionali di collaborazione, al fine di conseguire la massima efficienza ed efficacia operativa nell'ambito dei contesti emergenziali, della previsione, prevenzione e gestione dei rischi naturali e antropici, che possano risultare pregiudizievoli per la continuità del servizio elettrico sul territorio nazionale o per i quali possa essere richiesto l'impiego di risorse aziendali, perseguendo finalità di tutela degli interessi fondamentali della collettività.

A tal fine sono state individuate le aree di comune interesse di seguito indicate e specificamente dettagliate nell'Allegato Tecnico che è parte integrante del presente Protocollo:

- A. *Redazione e ottimizzazione delle procedure e del flusso delle comunicazioni tra le parti, sia in fase ordinaria sia in fase emergenziale, in particolare finalizzate a comunicare, attraverso canali dedicati, i reciproci "stati di configurazione" e procedure di allertamento.*
- B. *Individuazione e condivisione delle migliori soluzioni possibili per la movimentazione di personale, mezzi e materiali in occasione di eventi emergenziali, al fine di standardizzare le modalità e implementare la loro diffusione in ambito nazionale, regionale e comunale.*
- C. *Elaborazione congiunta, per le tipologie di rischio di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 1/2018, di studi e analisi finalizzate alla definizione di scenari di area vasta regionale;*
- D. *Coordinamento dei flussi informativi verso l'esterno e divulgazione dei risultati del protocollo e delle buone pratiche di protezione civile messe in atto dalle parti.*
- E. *Attività di prevenzione con la promozione di scenari di rischio e possibili impatti in caso di interruzione delle reti elettriche per calamità naturali o di origine antropica.*
- F. *Elaborazione di moduli di formazione congiunta e di esercitazioni per incrementare la conoscenza dei rispettivi modelli organizzativi e di intervento.*
- G. *Facilitazione del raccordo tra l'azienda e le articolazioni territoriali del Servizio Nazionale della Protezione Civile (Regioni, Province e Prefetture-UTG) con particolare riferimento alla pianificazione di protezione civile.*

Nell'allegato al presente protocollo, che ne costituisce parte integrante, sono delineati i predetti punti in maniera più dettagliata.

Articolo 2 – Referenti

L'Agenzia ed Enel, entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente Protocollo, designano ciascuno un proprio referente delegato ai fini del coordinamento delle rispettive attività nell'ambito dell'esecuzione del presente Protocollo. Le Parti, tramite i referenti, procedono annualmente alla verifica congiunta dei risultati ottenuti e all'individuazione degli obiettivi da conseguire nell'anno successivo.

Articolo 3 – Gruppo di lavoro congiunto

Per la realizzazione degli obiettivi indicati nel protocollo e per consentire la pianificazione strategica degli interventi in materia, è costituito un Gruppo di lavoro, nominato con successivo atto del Direttore dell'Agenzia, composto da due rappresentanti per ciascuna delle parti con il compito di definire, nell'ambito delle suindicate aree di comune interesse e di quanto indicato nell'Allegato, il programma di attività da presentare entro i successivi quattro mesi al Direttore dell'Agenzia e al referente di Enel per la valutazione e l'approvazione.

Le riunioni del Gruppo di Lavoro si svolgeranno presso le Sedi delle Parti e saranno convocate dal Direttore dell'Agenzia per un numero di almeno tre all'anno. La partecipazione al Gruppo di Lavoro di tutti i componenti è a titolo gratuito e senza alcun onere per le Parti.

È fatta salva la facoltà delle parti di ampliare la partecipazione del personale delle Parti alle riunioni e alle attività del gruppo di lavoro, in relazione alle specifiche tematiche da trattare.

Le Parti, tramite il Gruppo di Lavoro, procederanno annualmente alla verifica congiunta dei risultati ottenuti e all'individuazione degli obiettivi da conseguire nell'anno successivo.

Articolo 4 – Promozione dell'accordo a livello territoriale

Le Parti si impegnano a diffondere sul territorio regionale i principi di collaborazione esplicitati all'interno del presente Protocollo al fine di promuovere, altresì, l'adozione, da parte delle componenti territoriali del Servizio Nazionale della Protezione Civile (*Regioni, Provincie, Prefetture-UTG e Comuni*) forme di collaborazione condivise per quanto possibile omogenee fra loro.

Articolo 5 - Spese e costi

L'attuazione del presente protocollo non comporta oneri finanziari a carico delle Parti.

Articolo 6 - Durata del protocollo d'intesa e recesso

Il presente Protocollo ha durata di due anni dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato solo previo accordo scritto tra le Parti entro trenta giorni dalla scadenza. Ogni modifica e/o integrazione del presente Protocollo dovrà essere concordata, scritta e sottoscritta dalle Parti, a pena di nullità.

È facoltà di ciascuna Parte recedere, senza oneri e penali, in qualsiasi momento dal presente Protocollo. La comunicazione di recesso deve avvenire mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno trenta giorni prima dalla data in cui il recesso avrà efficacia e farà salve le attività eventualmente in corso portando le medesime a compimento secondo risultati e obiettivi previsti.

Art. 7 - Copertura assicurativa

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale che sarà eventualmente chiamato a frequentare, in attuazione del presente Protocollo, la sede dell'altra Parte.

Art. 8 – Riservatezza delle informazioni

Le Parti si impegnano a non divulgare dati, documenti, notizie, informazioni e risultati dell'attività di cui siano venuti, in qualsiasi modo a conoscenza.

Esse si impegnano, altresì, a concordare reciprocamente e preventivamente il livello di riservatezza di qualsiasi documento o informazione che abbiano a scambiarsi, limitandone anche la conoscenza e diffusione a quelle sole persone, uffici, organi o cariche che, per ragione della loro funzione, debbano averne cognizione.

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni su supporto cartaceo sia informatico, relativi all'espletamento di attività, in qualunque modo riconducibili al presente Protocollo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Il trattamento dei dati personali di cui le Parti vengono a conoscenza durante l'esecuzione del presente Protocollo d'Intesa avviene esclusivamente per le finalità del Protocollo medesimo e in conformità con le disposizioni di cui al R.G.P.D. (UE) 2016.

Art. 9 - Controversie

Il presente Protocollo è disciplinato e regolato dalle Leggi dello Stato Italiano.

Eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente Protocollo verranno in prima istanza definite in via amichevole fra le parti.

Qualora non fosse possibile, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

Art. 10 - Firma Digitale

Il presente protocollo viene firmato dalle Parti in modalità di firma digitale secondo quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013.

Letto, approvato e sottoscritto in firma digitale

Per l'Agenzia Regionale di
Protezione Civile
Il Direttore pro-tempore
Dott. Carmelo Tulumello

Per Enel Spa
Dott. Gaetano Evangelista
Procuratore di Enel Italia S.r.L

ALLEGATO TECNICO

(il presente allegato è composto da n. 2 pagine)

REDAZIONE E OTTIMIZZAZIONE DELLE PROCEDURE E DEL FLUSSO DELLE COMUNICAZIONI

Elaborare e **aggiornare** procedure condivise di attivazione reciproca e condivisione dei reciproci stati di allertamento e configurazione.

Predisporre e **aggiornare** format per le comunicazioni tra sale operative, sia in attività ordinarie sia nelle varie configurazioni di risposta in emergenza, dell'Agenzia e di Enel.

Condividere insiemi di dati utili alla gestione delle singole emergenze come, ad esempio: numero delle utenze disalimentate, posizionamento di assets, risorse impiegate e disponibili.

INDIVIDUAZIONE E CONDIVISIONE DELLE MIGLIORI SOLUZIONI POSSIBILI PER LA MOVIMENTAZIONE DI PERSONALE, MEZZI E MATERIALI

Individuare le modalità ricorrenti di intervento in aree colpite da eventi calamitosi e valutare l'impiego di risorse straordinarie in funzione della natura dell'intervento.

Condividere le disponibilità di mezzi, risorse e materiali necessari al tempestivo superamento della fase di crisi.

Condividere gli aspetti tecnici e operativi degli interventi che si svolgono in fase di emergenza, con particolare attenzione agli aspetti di sicurezza e salvaguardia della vita umana.

Condividere le caratteristiche tecniche dei materiali impiegati nella risoluzione delle emergenze (*gruppi elettrogeni, cavi, video ispezione aerea, ecc..*)

FORMAZIONE – ATTIVITÀ ESERCITATIVA

Sviluppare specifici percorsi formativi e di aggiornamento destinati, congiuntamente, al personale di Enel e al personale dell'Agenzia che operano nella gestione delle emergenze, al fine di migliorare la reciproca conoscenza dei propri ambiti di responsabilità e di azione, di garantire un'efficace comunicazione negli scenari di riferimento e sviluppare una capacità di risposta sinergica.

Assicurare il reciproco scambio di informazioni sulle iniziative di formazione svolte autonomamente sulle tematiche di interesse comune i cui programmi formativi potranno coinvolgere, a seguito di specifici accordi, anche il personale delle diverse componenti del Servizio Regionale Integrato della Protezione Civile nell'ottica di integrare le competenze tecniche già presenti, rendendo omogeneo l'approccio alle problematiche di Protezione Civile, concorrendo alla diffusione ed applicazione di un metodo comune.

Predisporre un programma degli interventi formativi di comune interesse, di esercitazioni con simulazione di un evento rilevante per il servizio elettrico, con il coinvolgimento delle strutture centrali ed alcune strutture territoriali e analizzare congiuntamente gli esiti di tali esercitazioni per definire strategie di miglioramento.

Promuovere la partecipazione alle esercitazioni di interesse comune promosse anche da enti terzi, al fine di verificare, migliorare e adottare le procedure di intervento in caso di emergenze che interessano anche il settore elettrico. Enel può suggerire la partecipazione di altre Imprese elettriche nonché delle associazioni industriali di settore. L'attività formativa ed esercitativa potrà essere promossa ed effettuata anche all'interno di progetti internazionali o di altre iniziative di formazione o di ricerca applicata.

DIVULGAZIONE/PROMOZIONE DELL'ACCORDO A LIVELLO TERRITORIALE

Illustrare finalità e contenuti della presente convenzione anche ad altri Enti (*Prefetture, Provincie e Comuni*), in un'ottica di ottimizzazione dei flussi informativi e della redazione di opportuni protocolli informativi/operativi.

Promuovere la collaborazione tra il Sistema Integrato Regionale di protezione civile e le strutture di Enel anche attraverso incontri territoriali, individuazione dei referenti locali.

Promuovere iniziative utili a garantire lo scambio informativo e procedurale per favorire il raccordo e l'omogeneizzazione tra la pianificazione di emergenza interna del gestore di distribuzione energetica e la pianificazione di Protezione Civile dei territori interessati.

COMUNICAZIONE - INFORMAZIONE

Coordinare i processi di comunicazione su eventi rilevanti del servizio elettrico o incidente di esercizio che possono arrecare disagio prolungato agli utenti o ad altre persone e/o conseguente necessità di intervento del Sistema Regionale Integrato di Protezione Civile, compresi i contesti emergenziali e di gestione dei rischi naturali e antropici, che possano risultare pregiudizievoli per il servizio elettrico e, più in generale, gli impianti di proprietà o in regime di gestione o concessione ad Enel

ATTIVITÀ DI PREVENZIONE

Condividere e promuovere la definizione di scenari di rischio e possibili impatti in caso di interruzione delle reti elettriche per calamità naturali o di origine antropica.